



Determinazione dirigenziale n. 5 del 19 marzo 2014

Oggetto: definizione della controversia XXX / Fastweb XXX

IL DIRIGENTE

VISTI i principi di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., *Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*;

VISTA la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 e s.m.i., *Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale* e i successivi regolamenti di organizzazione attuativi della stessa;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., *Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*;

VISTA la legge regionale 4 luglio 2005, n. 7, *Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, *Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, *Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo, in particolare l'art. 1, comma 6, lettera a), n. 14*;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante il *Codice delle comunicazioni elettroniche*, e in particolare l'art. 84;

VISTA la legge della Regione Piemonte 7 gennaio 2001, n. 1 e s.m.i., *Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni*;

VISTA la deliberazione AGCOM n. 173/07/CONS e s.m.i., recante il *Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti* (di seguito, Regolamento);

VISTA la deliberazione AGCOM n. 276/13/CONS, *Approvazione delle linee guida relative alla attribuzione delle deleghe ai Corecom in materia di risoluzione delle controversie tra utenti ed operatori di comunicazioni elettroniche*;

VISTO l'Accordo quadro tra l'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 4 dicembre 2008;

VISTA la Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, sottoscritta tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il Consiglio regionale del Piemonte e il Comitato regionale per le comunicazioni del Piemonte data in 17 settembre 2012, e in particolare l'art. 4, c. 1, lett. e);

VISTO l'art. 20, comma 2 del Regolamento;

VISTA l'istanza GU14 n. 1.11.12.5/206/2013 pervenuta in data 29/7/2013 (prot. 25822 A04040 del 8/8/2013) con cui XXX ha chiesto l'intervento del Comitato regionale per le comunicazioni del Piemonte (di seguito, Corecom) per la definizione della controversia in essere con la società Fastweb XXX (di seguito Fastweb) ai sensi degli artt. 14 e ss. del Regolamento;

VISTA la nota del 8/8/2013 con cui il Corecom ha comunicato alle parti, ai sensi dell'art. 15 del Regolamento, l'avvio di procedimento istruttorio finalizzato alla definizione della predetta controversia, fissando i termini per lo scambio di memorie, repliche e documentazione;

VISTA la nota del 19/8/2013 (prot. 26405/A04040 del 27/8/2013) con cui l'istante ha prodotto ulteriori documenti;

VISTA la comunicazione del 20/9/2013 (prot. 28872/A04040 del 23/9/2013) con cui Fastweb ha fatto pervenire memoria difensiva e relativi documenti allegati;

VISTI gli atti relativi ai precedenti tentativi di conciliazione;

VISTA la proposta di decisione del funzionario incaricato dell'istruttoria;

CONSIDERATO

quanto segue:

1) Oggetto della controversia

L'istante nel proprio scritto difensivo, in riferimento al contratto relativo alle numerazioni XXX e XXX, rappresenta:

- la mancata applicazione da parte dell'operatore delle agevolazioni di cui alla legge 24/12/2003, n. 350, art. 4, comma 6.

Sulla base di detta rappresentazione l'istante chiede:

a) il riconoscimento delle agevolazioni maturate negli anni e non riconosciute da Fastweb, più interessi legali e spese sostenute.

L'operatore, nella memoria difensiva, in sintesi rappresenta:

- in via preliminare:

1) l'inammissibilità della domanda di conciliazione tenutasi in data 15/7/2013 (e la conseguente inammissibilità della domanda di definizione presentata dall'istante) posto che per identità di oggetto e soggetti partecipanti veniva tenuta analoga procedura di conciliazione in data 21/2/2011, conclusasi con esito negativo;

2) l'incompetenza del Corecom Piemonte a conoscere della materia oggetto di istanza stante la "specialità" della normativa in materia di c.d. agevolazioni per l'editoria;

- nel merito, che Fastweb ha sempre applicato correttamente le agevolazioni per l'editoria previste dalla normativa di settore relativamente alle voci di fatturazione sulle quali sarebbero applicabili e in ossequio all'interpretazione del Ministero competente del 1/2/2011.

Sulla base di tale rappresentazione, l'operatore richiede di respingere ogni richiesta dell'utente, nonché di condannare il medesimo al pagamento delle spese di procedimento.

2. Risultanze istruttorie e valutazioni in ordine al caso in esame

A) Sul rito

Preliminarmente occorre dirimere la questione eccepita dall'operatore Fastweb con riferimento alla inammissibilità della domanda di definizione come conseguenza della inammissibilità della procedura di conciliazione tenutasi in data 15/7/2013.

A tale proposito, è necessario riferirsi agli atti dei procedimenti soprarichiamati dai quali risulta che in data 8/11/2010 (prot. 47764 DB0404 del 11/11/2010) l'istante depositava istanza di conciliazione nei confronti dell'operatore avente ad oggetto "il mancato riconoscimento da parte di Fastweb delle agevolazioni di cui alla legge 26/2/2003, n. 350, art. 4, comma 6". Tale procedimento si concludeva con verbale di mancata conciliazione redatto in data 21/2/2011.

In data 17/12/2012 (prot. 742 CR del 14/1/2013), XXX depositava altra istanza di conciliazione nei confronti dell'operatore avente ad oggetto "il mancato riconoscimento da parte di Fastweb delle agevolazioni di cui alla legge 26/2/2003, n. 350, art. 4, comma 6". Per tale controversia veniva tenuta una prima udienza di conciliazione, a cui erano presenti entrambe le parti, in data 7/2/2013, con rinvio al 15/4/2013 e nuovo rinvio, d'ufficio, al 15/7/2013. Il procedimento si concludeva con verbale di mancata comparizione dell'operatore redatto in quest'ultima data.

Dal tenore letterale delle istanze di conciliazione sopraindicate emerge chiaramente che le medesime, oltre a coinvolgere gli stessi soggetti, presentano identità di oggetto che, per di più, vista la sua generalità, coinvolge i rapporti contrattuali tra le parti nella loro interezza, ossia per l'intera validità degli stessi e per tutte le fatture emesse, senza limitazioni temporali.

L'art. 3, comma 3 bis del Regolamento, dispone che "il tentativo di conciliazione non è proponibile dinanzi al Corecom se, per la medesima controversia, è già stato esperito un tentativo di conciliazione".

Inoltre, l'art. 14, comma 2 del Regolamento, nella sua formulazione originaria, applicabile *ratione temporis* al caso di specie, prevede che "il deferimento della soluzione della controversia all'Autorità non può essere promosso ove siano decorsi più di sei mesi dalla data di conclusione del primo tentativo di conciliazione".

Da ciò deriva l'improcedibilità dell'istanza di definizione della controversia in oggetto, per decorrenza del termine semestrale di cui sopra, dovendosi far partire il medesimo dal 21/2/2011, data di esperimento del primo tentativo di conciliazione, essendo, come visto, inammissibile la proposizione del tentativo di conciliazione di cui all'istanza del 17/12/2012 perché riguardante la medesima controversia di cui al precedente tentativo di conciliazione.

Considerato che l'art. 20, comma 2 del Regolamento stabilisce che il Direttore disponga l'archiviazione del procedimento nei casi di inammissibilità o improcedibilità dell'istanza di definizione, ne consegue che l'istanza GU14 n. 1.11.12.5/206/2013 del 7/8/2013 dovrà essere archiviata.

L'accoglimento dell'eccezione preliminare di parte convenuta di cui al punto 1) risulta essere assorbente di tutti gli altri punti in esame, compreso il merito, che non possono quindi essere esaminati.

B) Sulle spese del procedimento

Ai sensi dell'art. 20, comma 3 del Regolamento, nel caso di archiviazione dell'istanza, le spese di procedura restano a carico delle parti che le hanno sostenute.

Tutto ciò premesso, per i motivi sovraesposti,

DETERMINA

- **di disporre**, ai sensi dell'art. 20, comma 2 del Regolamento, **l'archiviazione del procedimento**, per improcedibilità della domanda avanzata da XXX, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, corrente XXX, con GU14 n. 1.11.12.5/206/2013 nei confronti di Fastweb XXX, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, corrente XXX, stante la proposizione della stessa oltre il termine di sei mesi dall'esperimento del tentativo di conciliazione, ex art. 14, comma 2 del Regolamento, nella sua formulazione originaria, applicabile *ratione temporis* al caso di specie.
- **di disporre la compensazione delle spese**, ex art. 20, comma 3 del Regolamento.

In forza dell'art. 19, comma 3 del Regolamento, il presente provvedimento costituisce un ordine dell'Autorità ai sensi dell'art. 98, comma 11 del d. lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

Ai sensi dell'art. 135, comma 1, lett. B), del Codice del processo amministrativo, approvato con d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il presente provvedimento può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi dell'art. 119 del medesimo Codice, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica dello stesso.

A cura dell'Ufficio, la comunicazione alle parti e la pubblicazione del presente atto.

Torino, 19/3/2014

Il Dirigente
Dott. Nicola Princi

VISTO
Il Direttore
Dott. Domenico Tomatis